

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

MANUALE OPERATIVO 2019

Contatti e informazioni:

Marco Oliveri
Tel. 3409558726
marco.oliveri@marsh.com

e-mail:

geometri.affinity@marsh.com

Customer Care: 02.48538880





GEOMETRI CNGeGL POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

I 4 passi da compiere per l'adesione

....alcune informazioni

| Chi è l'ASSICURATORE? | L'Assicuratore è AIG Europe SA |
|---|---|
| Cosa COPRE la Polizza: | L'attività professionale di geometra iscritto all'Albo. L'impostazione del contratto è "tutti i rischi" (<i>All Risks</i>) in quanto garantisce tutti i danni derivanti da tutta l'attività del geometra tranne ciò che è espressamente escluso. Sono in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi; il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità; le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico e energetico; le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato; le attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008; le attività previste dal D.p.r. 151/2011 amministratore di stabili condominiali le attività di Geometra fiscalista Valutatore immobiliare in possesso delle necessarie certificazioni richieste dalla legge, incluso il certificato ai sensi della norma UNI11558:2014 laddove richiesto Attività di volontariato di protezione civile per gli iscritti formati attraverso gli appositi corsi organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile E' coperta inoltre, con massimale dedicato, anche la responsabilità civile verso dipendenti. |
| Quali sono le FRANCHIGIE previste dalla polizza? | SEZIONE RC PROFESSIONALE: La polizza prevede franchigia di € 500,00 per sinistro. Nel caso di sinistri relativi a violazioni del Decreto Legislativo 81/08 la franchigia è 10% minimo € 1.500 e massimo € 5.000 SEZIONE RCT CONDUZIONE UFFICIO + RCO La franchigia prevista nella sezione RCT è pari ad Euro 250,00 per danni a terzi mentre per la sezione RCO è pari ad Euro 2.500,00 per danneggiato. |
| VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA: Quanto è ampio il periodo di <u>RETROATTIVITA'</u> garantito dalla polizza? | La polizza vale per richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e denunciate durante la validità della copertura con retroattività ILLIMITATA (vale a dire possono essere denunciati sinistri relativi a errori commessi prima dell'attivazione della polizza, sempre che gli stessi non derivino da fatti o circostanze già note prima della sottoscrizione della polizza e/o denunciati ad altra compagnia). |



VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA:

Quanto è ampio il periodo di <u>POSTUMA</u> garantito dalla polizza? In caso di cessazione dell'Attività professionale o in caso di mancato rinnovo del contratto assicurativo, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi, con le seguenti modalità:

- a) previo pagamento di un importo pari al 200% di un'intera annualità di premio per cessazione dell'attività:
- b) previo pagamento di un importo pari al 400% di un'intera annualità di premio per mancato rinnovo del contratto assicurativo;
- c) gratuita in caso di decesso dell'assicurato.

In caso di Incompetenza la polizza mi tutela?

Si. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l'Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.

Vincolo di Solidarietà

Nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore dovrà rispondere di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

E' possibile acquistare, separatamente, i certificati relativi alla ex merloni?

Sì, per chi ha acquistato la polizza RC Professionale

Lavoro presso uno studio Associato, come opera la polizza in questo caso?

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato (composto esclusivamente da geometri/geometri laureati), per Assicurato, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.

Qualora il Contraente sia uno studio associato, e solo per i soci in essere, la garanzia potrà essere estesa su richiesta anche alla responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato, e che vengano dichiarati congiuntamente al fatturato dello studio.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

Qual è la durata della polizza?

La Polizza può essere sottoscritta in qualunque giorno dell'anno ed avrà una durata pari all'anno oltre all'eventuale rateo necessario ad allineare la scadenza ad una delle tre date sotto riportate.

La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero:

- 31 Marzo
- 31 Luglio
- 30 Novembre

pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole.

La polizza è senza tacito rinnovo.

In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà comunicazioni a mezzo e-mail con le modalità di sottoscrizione per il nuovo periodo annuale.



| Com'è calcolato il premio annuo? Il fatturato di quale periodo viene preso in considerazione? | Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA e cassa dell'anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si desidera acquistare. Esempio: per l'attivazione della copertura nel 2019, il fatturato netto IVA da considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell'anno 2018. |
|--|--|
| È prevista la regolazione del premio a fine anno? | Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di fatturato. Il premio finale coincide con quello pagato al momento della sottoscrizione della polizza sulla base del fatturato dell'anno precedente. |
| Come devo fare per acquistare una polizza? | È a disposizione una piattaforma di E-commerce dedicata, al sito: http://www.marsh-professionisti.it/qeometri In occasione del primo accesso, ci si registra inserendo i propri dati personali clicca su "Registrati". Con la registrazione si generano User ID e Password da utilizzare per i futuri accessi. NOTA BENE: qualora il professionista nei tre anni precedenti abbia ricevuto richieste di risarcimento danni e/o sia a conoscenza di qualsiasi circostanza o avvenimento che potrebbe causare l'insorgere di richieste di risarcimento danni sarà necessario contattare i referenti Marsh per un'offerta personalizzata. |
| Cosa devo fare in caso di sinistro? | Marsh affianca ogni assicurato nella gestione del sinistro. In caso di sinistro sarà necessario prendere immediatamente contatto con Marsh che, come broker, opera nell'interesse dell'Assicurato, assistendolo in tutte le fasi di definizione del sinistro, dall'apertura della pratica alla liquidazione. Il Geometra assicurato deve denunciare qualsiasi richiesta danni scritta o procedimento civile, amministrativo o arbitrale e qualunque atto giudiziario (compresi Accertamenti tecnici preventivi). E' necessario denunciare anche fatti o circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento come ad esempio procedimenti penali. Per facilitare la denuncia dei fatti è stato predisposto il Modello Denuncia Sinistri, sempre reperibile su www.marsh-professionisti.it nell'area "sinistri" accessibile con le proprie credenziali di accesso, essendo riservata e personale. |
| Contatti | Email: geometri.affinity@marsh.com Tel: 02.48538880 Oppure Email: Marco.oliveri@marsh.com Tel: 3409558726 |

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel testo di polizza e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il Set informativo di polizza fornito.".



TABELLA PREMI

| RESPONSABILITA' CIVILE | | Massimale RC Professionale | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fasce di Fatturato al netto IVA e oneri di cassa previdenziale, dell'anno fiscale precedente | € 250.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.500.000 | € 2.000.000 | € 2.500.000 |
| Fino a € 12.000 | € 130 | € 220 | € 330 | | | |
| Da € 12.000 a € 25.000 | € 185 | € 220 | € 330 | € 425 | € 520 | € 620 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 210 | € 285 | € 400 | € 510 | € 620 | € 750 |
| Da € 50.001 a € 100.000 | € 295 | € 340 | € 520 | € 660 | € 690 | € 850 |
| a € 100.001 a € 150.000 | | € 520 | € 780 | € 1.000 | € 1.080 | € 1.199 |
| Da € 150.001 a € 200.000 | | € 705 | € 890 | € 1.210 | € 1.350 | € 1.520 |
| Da € 200.001 a € 250.000 | | € 735 | € 1.099 | € 1.380 | € 1.500 | € 1.595 |
| Da € 250.001 a € 300.000 | | € 1.010 | € 1.295 | € 1.550 | € 1.670 | € 1.865 |
| Da € 300.001 a € 400.000 | | | € 1.500 | € 1.750 | € 1.900 | € 2.050 |
| Da € 400.001 a € 500.000 | | | € 1.780 | € 1.970 | € 2.000 | € 2.350 |
| Oltre € 500.000 | Quotazione personalizzata | | | | | |

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel testo di polizza e sottoscritte dalle parti. Leggere attentamente il Set informativo di polizza fornito.".



PRIMA ADESIONE

1 REGISTRARSI



Accedere a <u>WWW.MARSH-PROFESSIONISTI.IT</u>

SE NUOVO UTENTE, CLICCARE SU REGISTRATI IN ALTO A DESTRA. Scegliere la modalità di registrazione coerente con il proprio profilo:

- Persona Fisica / Lavoratore Autonomo / Libero Professionista
- Persona Giuridica / Studio Professionale / STP / Associazioni
- inserire i propri dati anagrafici

Terminare la procedura cliccando su "Registrati"

ATTENZIONE: OVE RICHIESTO, NON E' NECESSARIO INDICARE ALCUN CODICE DI ADESIONE.

2. FARE UN PREVENTIVO/ORDINE







Per effettuare un preventivo selezionare la sezione: LIBERI PROFESSIONISTI

E in seguito

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Per effettuare un preventivo selezionare il prodotto: POLIZZA RC PROFESSIONALE

Click su "Fai un preventivo"

Fornire le informazioni necessarie a profilare il rischio,

Per avere informazioni circa su

POI CLICK SU "AVANTI" PER PROCEDERE

3. Configurazione prodotto



Questa pagina riepiloga in Punti di forza della Polizza di Responsabilità Civile Professionale dedicata ai Geometri o a Studi Associati di Geometri.

click su "AVANTI" per proseguire nella procedura di preventivazione.

MARSH

4. ACQUISTARE



Inserire la data di decorrenza richiesta

avendo cura di osservare che la polizza decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga eseguito il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/rodine. La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali, ossia:

31 Marzo - 31 Luglio - 30 Novembre

Click su "calcola il prezzo"

E scegli di

- Salvare solo il preventivo, non procedendo all'acquisto: click su "salva preventivo" fine della procedura
- Acquistare il prodotto: click su "procedi all'acquisto"

5. Scelta modalità di acquisto



Verrà chiesto di scegliere la modalità di pagamento:

- ✓ Pagamento con carta di credito
- oppure utilizzando Modulo di bonifico contenente le coordinate bancarie, causale obbligatoria e l'importo da versare per attivare la polizza.

In caso di scelta della modalità di pagamento tramite bonifico utilizzare il pdf "Modulo di bonifico "per effettuare il pagamento

| Cose | sale per compretare la procedura di adesione |
|--------|--|
| 1 2 | Jahr a Afface is proprieto on desil cardes a prima. Se efecul i apparente con tonfos transina signi e amuden igrana su habita de indire. Note a considera considera considera considera considera de indirecto a considera considera de indirecto a considera de indirecto a considera con considera considera considera con considera |
| _ | DOMESTICATE CONTRACTOR CONTRACTOR AND MANUSCRIPT AND AND CONTRACTOR CONTRACTO |
| NESS | N. M. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SI INTENDESÀ PERFEZIONATO, OVVERO VALIDO ED EFFICACE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO E (DVE RICHESTO) DI ATA ROCEZIONE DELLA MODULITICA RISMATA. |

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma ed il certificato di polizza.

6 RESTITUZIONE DELLA POLIZZA (UP-LOAD)

Effettua la login dalla home del sito https://www.marsh-professionisti.it

Accedi alla sezione Polizze della tua area personale



A processo ultimato riceverai un'email di conferma

Accederai alla Videata





PROCEDURA DI RINNOVO

Circa un mese prima della scadenza riceverà, all'indirizzo e-mail da lei imputato in fase di registrazione, una comunicazione da parte di noreply@rinnovi.marsh-professionisti.it

CLICCARE SUL LINK EVIDENZIATO



Nella sezione "Preventivi/Rinnovi" troverà un preventivo pronto per la compilazione, click su "Rinnova".

Completare con i dati / le informazioni richiesti, rispondendo in modo completo e corretto ai quesiti posti durante il percorso di navigazione.

Click su "AVANTI"

La data di decorrenza sarà preimpostata da sistema

B. Acquistare



Click su "calcola il prezzo"

E scegli di

- Salvare il solo preventivo, non procedendo all'acquisto: click su "salva preventivo" fine della procedura
- Acquistare il prodotto: click su "procedi all'acquisto"

C₌ Scelta modalità di acquisto



Verrà chiesto di scegliere la modalità di pagamento:

- ✓ Pagamento con carta di credito
- oppure utilizzando Modulo di bonifico complessivo di coordinate bancarie, causale obbligatoria da utilizzare e importo da versare

In caso di scelta della modalità di pagamento tramite bonifico utilizzare il pdf "Modulo di bonifico "per effettuare il pagamento

Ad incasso del premio riceverai un'email di conferma ed il certificato di polizza.



■ RESTITUZIONE DELLA POLIZZA (UP-LOAD)

Effettua la login dalla home del sito https://www.marsh-professionisti.it



Accedi alla sezione Polizze della tua area personale

A processo ultimato riceverai un'email di conferma

Accederai alla Videata





STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: 100146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamentele informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Geometri per convenzione Marsh" copre, nella forma "claims made", la responsabilità civile ai sensi di legge derivante nell'esercizio dell'attività professionale di geometra laureato o non laureato.



Che cosa è assicurato?

- Responsabilità civile professionale
- Danni a cose e/o danni alle persone derivanti da errore professionale
- ✓ Interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività
- ✓ Responsabilità contrattuale e ritardo
- ✓ Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- ✓ Diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Danni derivanti da condotte dolose dei propri dipendenti
- ✓ Normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- Smarrimento documenti, titoli ed effetti al portatore
- ✓ Spese per il ripristino della reputazione
- Costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale
- ✓ Responsabilità civile verso terzi da conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e verso i prestatori di lavoro
- ✓ responsabilità riconducibili allo stesso Studio Associato così come tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati dello studio
- ✓ La copertura si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall'assicurato
- quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da Attività professionali rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.
 (Coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

La polizza non copre i danni derivanti da:

- Antitrust
- * Atti dolosi, fraudolenti e disonesti
- * Attività di costruzione e/o fabbricazione
- * Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione
- Violazione di brevetti
- Esplosioni / emanazioni / radiazioni
- Guerra o terrorismo
- Guasto elettrico, meccanico o di sistemi satellitari o telecomunicazioni
- Inquinamento o contaminazione
- Insolvenza
- Mancata iscrizione all'albo
- Molestie e discriminazioni
- Muffa tossica e amianto
- Mancata valutazione preventiva dei costi per svolgere l'attività professionale

Le esclusioni qui di seguito riportate sono riferite alla sola sezione "RCT – Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio

- Danni alle opere edili in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate;
- Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- Circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età
- Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua
- Assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- Detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti
- Malattie professionali
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. (Esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)

Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza e/o successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o oltre 90 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, o di mancato rinnovo della polizza, l'assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività e/o del contratto, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività



Dove vale la copertura?





Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

• in caso di sinistro, informare la Compagnia, per il tramite del broker, non appena ne sia venuto conoscenza.

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Geometri



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Profession Guard Geometri e Geometri Laureati"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1º gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

<u>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.</u>

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link https://www.aig.co.uk (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

| Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" relativamente alle coperture di | | | |
|--|--|--|--|
| responsabilità civile professionale. | | | |
| Responsabilità civile professionale | Qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato. | | |
| Danni a cose e/o Danni alle persone | Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato. | | |
| Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi | Interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato. | | |
| Responsabilità contrattuale e ritardo | (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali derivanti da un Errore professionale di un Assicurato. | | |
| Proprietà intellettuale | Qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato. | | |
| Diffamazione | Qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato. | | |
| Azioni dolose/fraudolente del Dipendente | Fermo quanto previsto nella sezione "Diffamazione", l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente. | | |
| Costi di difesa | L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. | | |
| Decreto legislativo 81/2008 | Rsponsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di: 1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche | | |

| | e/o integrazioni. |
|--|--|
| Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate | La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall'Assicurato durante il Periodo di validitá della polizza a condizione che detta Società controllata: (i) svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;(ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale. |
| Smarrimento di Documenti | Smarrimento di documenti di terzi (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e (ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali. Saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti. |
| Smarrimento Titoli ed effetti al | In relazione a titoli ed effetti al portatore di Terzi: |
| portatore | (iii) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e |
| | (iv) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, |
| | saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali titoli ed effetti al portatore. |
| Comparizione davanti a un tribunale | Per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ovvero dipendente che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, sarà corrisposta un'indennità giornaliera. |
| Spese per il ripristino della reputazione | L'Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. |
| Spese di salvataggio | L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che: (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze; (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento; (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato. |
| | |

| Periodo di osservazione | quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da Attività professionali rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. L'Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 90 (novanta) giorni. | |
|---|---|--|
| Decesso | In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso. | |
| Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010) | L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione. | |
| Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) | RCT: l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L'Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. RCO: l'Assicuratore risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. Rivalsa istituto e/o enti di previdenza e/o assistenza. Committenza Auto | |
| Assicurati addizionali - Studio associato | Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza. Qualora il Contraente sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilita civile personale dei singoli professionisti associati per l'attivita esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attivita siano stati dichiarati nel modulo di | |

| Vincolo di solidarietà | adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. |
|--------------------------|--|
| Inquinamento accidentale | Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata a seguito di: presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione e fuga da installazioni o complessi di installazioni di Agenti Inquinanti, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di Agenti Inquinanti derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di Errore Professionale commesso dall'Assicurato. |

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

| OPZIONI CON PAGAME | NIO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
|--|---|
| Periodo di osservazione | Se ciascuno dell' <i>Assicuratore</i> o dell' <i>Assicurato</i> recede dal presente contratto o decide di non rinnovarlo, il <i>Contraente</i> avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un <i>Periodo di osservazione</i> di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza. |
| Cessazione dell'attività – mancato rinnovo della polizza | Cessazione dell'attività In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato ha diritto alla proroga della |

garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Resta inteso che, in tutti i casi in cui professionista, dopo aver cessato definitivamente la propria attività per qualsivoglia motivo ne riprenda totalmente o professionale, parzialmente l'esercizio, la presente estensione cesserà automaticamente purché il professionista si sia dotato di una polizza di assicurazione della responsabilità professionale che sostanzialmente garantisca all'Assicurato una copertura della Responsabilità civile professionale alle medesime condizioni prestate dalla presente polizza.

Mancato rinnovo della polizza

In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L'Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di

| | un importo pari al 400% del premio riferito all'ultima annualità in corso. |
|---|---|
| | |
| Estensione opzionale D.Lgs. n. 163/2006 | Copertura relativa alle garanzie assicurative di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. |
| Che cosa non è assicur | rato? |
| Antitrust | Violazioni di leggi poste a tutela della concorrenza. |
| Atti dolosi, fraudolenti e disonesti | Atti che l'Autorità Giudiziaria dichiari, o il Contraente confessi, essere dolosi, fraudolenti o disonesti. |
| Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione | Qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti. |
| Brevetti | Violazione di brevetti. |
| Esplosioni, radiazioni, emanazioni | Qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. |
| Fabbricare / Costruire | Qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione. |
| Guerra e terrorismo | Qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
| Impiego / discriminazione | (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
| Infrastrutture | (i) guasto meccanico; (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, salvo che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato. |
| Inquinamento | (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti. |
| Insolvenza | Stato di insolvenza dell'Assicurato o qualsiasi altra procedura concorsuale cui egli sia soggetto. |
| Mancata iscrizione all'albo | Attività esercitata senza la corretta iscrizione all'Albo professionale quando questa sia obbligatoria per legge. |
| Muffa tossica e amianto | muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto. |
| Richieste di risarcimento pregresse | Richiesta di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe |

| | potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. |
|-------------------------------------|--|
| Valutazione preventiva dei costi | Mancata effettuazione, da parte di qualsiasi <i>Assicurato</i> o di altro soggetto che agisca per conto dell' <i>Assicurato</i> , di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di <i>Attività professionali</i> . |
| U.S.A./Canada | Richiesta di risarcimento presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
| Sanzioni | Qualora nel corso della Polizza dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato la Compagnia Assicuratrice non potrà fornire alcuna copertura all'Assicurato né assumere alcun obbligo nei suoi confronti. |

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sottolimiti:

- Perdita di documenti: € 150.000.
- <u>Smarrimento titoli ed effetti al portatore</u>: € 25.000, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
- <u>Diaria per comparizione in qualità di testimone</u>: (i) per qualsiasi titolare, socio di amministratore Assicurato € 500; (ii) per qualsiasi Dipendente € 250.
- <u>Spese per il ripristino della reputazione</u>: € 50.000,00 per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
- Spese di salvataggio: € 150.000,00 e non si applicherà alcuna Franchigia.
- <u>Attività di conciliazione e arbitrato</u>: Massimale indicato nel Frontespizio e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000
- RCT: \in 500.000,00 per ogni sinistro con franchigia fissa pari a \in 250,00.
- RCO: € 500.000,00 per ogni sinistro con franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.
- **D. Lgs**. 163/2006: franchigia applicabile ai certificati pari ad € 1.000.
- <u>Inquinamento accidentale</u>: € 75.000,00, fermo un sottolimite di € 75.000 per sinistro e in aggregato annuo e con applicazione di uno scoperto 10% minimo € 1.500 massimo € 5.000 per sinistro.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: **AIG Europe SA**

| | Financial Lines Claims |
|--------------------------|--|
| | Via della Chiusa, 2 |
| | 20123 Milano |
| | Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la |
| | prima volta nei suoi confronti. |
| | Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si |
| | prescrive in un anno dalle singole scadenze. |
| | Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due |
| | anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
| | Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno |
| | in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso |
| | contro di questo l'azione. |
| | La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché |
| | il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il |
| | diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. |
| | |
| | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato |
| | relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, |
| Dichiarazioni inesatte o | possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, |
| reticenti | nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di |
| | assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui |
| | all'Art.1894 c.c. |
| | |
| | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la |
| Obblighi dell'impresa | Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria |
| | per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
| | |
| Quando e come devo p | pagare? |
| | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per |
| | tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per |
| | ogni Assicurato. |
| | L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo |
| | prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il |
| | premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto |
| Premio | dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
| | Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, |
| | l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno |
| | successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno |
| | del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al |
| | pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve |
| | essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
| | , |
| D' I | |
| Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
| | |
| ፟ | |
| | opertura e quando finisce? |

| Durata | L'assicurazione ha la durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
|-----------------------------------|--|
| Sospensione | Non sono previste ipotesi di sospensione. |
| Come posso disdire la | polizza? |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di ripensamento a favore dell'assicurato. |
| | |



Risoluzione

A chi è rivolto questo prodotto?

dell'assicurato.

Il Geometra che vuole assicurarsi contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale.

Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

| COME PRESENTARE I | RECLAIMI: |
|---------------------------|--|
| | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto |
| | il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della |
| | prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute |
| | all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per |
| | iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: |
| | |
| | AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia |
| All'impresa assicuratrice | Servizio Reclami |
| | Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano |
| | Fax 02 36 90 222 |
| | e-mail: servizio.reclami@aig.com |
| | Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il |
| | termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
| | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi |
| | all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: |
| | ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it |
| | Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello |
| | presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai |
| | Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito |
| All'IVASS | https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. |
| | Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in |
| | |
| | Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile |
| | avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi |
| | reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di |

| | mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ | |
|---|---|--|
| | PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. | |
| Negoziazione assistita | Framite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. | |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/finnet/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. | |
| | PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET | |
| | VATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), | |
| PERTANTO DOPO | LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE</u> <u>IL CONTRATTO MEDESIMO.</u> | |

ProfessionGuard

Geometri e Geometri Laureati Responsabilità Civile Professionale



FRONTESPIZIO DI POLIZZA

POLIZZA N.: XXXXXXXX

| ARTICOLI | |
|--|---|
| 1. Contraente | P.IVA: C.F.: |
| 2. Indirizzo del <i>Contraente</i> | |
| 3. Attività professionali | Geometra/Geometra Laureato |
| 4. Periodo di validitá della polizza | Dalle ore 24.00 del <inception date=""> Alle ore 24.00 del < Expiry date></inception> |
| 5. Massimale | Massimale aggregato per <i>Periodo di validitá della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> : $<$ X $>$ \in |
| | I seguenti sottolimiti sono parte del, e non in aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato: € XXXXX |
| 6. Franchigia | € XXXXX (per ogni e ciascuna <i>Richiesta di Risarcimento</i>) ad eccezione dell'attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la quale è pari XXXXX (per ogni e ciascuna <i>Richiesta di Risarcimento</i>) |
| 7. Data di retroattività | Illimitata |
| 8. Estensione territoriale | Europa |
| 9. Formazione del <i>Premio</i> | Premio imponibile (alla firma) $\mathbb{C} < X >$ Imposte (alla firma) $\mathbb{C} < X >$ Premio lordo (alla firma) $\mathbb{C} < X >$ Premio imponibile (annuo) $\mathbb{C} < X >$ Imposte (annuo) $\mathbb{C} < X >$ Premio lordo (annuo) $\mathbb{C} < X >$ |
| 10. Intermediario | Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 35129 Padova (PD) |
| 11. Assicuratore | AIG Europe S.A. |
| 12. Indirizzo a cui inviare le comunicazioni | Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 35129 Padova (PD) |

L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione ove previsto.



POLIZZA N.: XXXXXXXX

l soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste, Dichiara anche a nome degli Assicurati, che l'Assicurato o gli Assicurati :

- Di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del Set Informativo, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469; Allegato 3 e Allegato 4 di Marsh Spa; Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D.Leg 196/2003, come modificata dalla normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR
- Di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018)

| - | Che alla domanda « Hai ricevuto negli ultimi tre anni richieste di risarcimento danni?" ho risposto: □ No □ SI e chiuse senza esborso □ SI e pagate per un totale inferiore ad € 15.000,00 □ SI e pagate per un totale tra € 15.000,01 ed € 20.000,00 □ SI e pagate per un totale superiore a € 20.000,01 □ SI e in fase di definizione |
|--|---|
| - | Che alla domanda "Sei a conoscenza di circostanze che potrebbero determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni?" ho risposto: \square Si \square No |
| - | Che alla domanda « Vuoi assicurare anche la partita IVA personale dei soci ? » ho risposto : □ Si □ No Cognome e Nome Partita IVA : Cognome e Nome Partita IVA : Cognome e Nome Partita IVA : |
| | Dichiaro a tal fine che il fatturato professionale con personale partita IVA dei soci elencati non è prevalente rispetto a quello dello Studio (Art. 2.13 di polizza) |
| | CONTRAENTE/ASSICURATO IAIG-EUROPE S.A. Rappresentanza, Georgiai e per l'Italia |
| 1.0 co Per fro 4.1 Va No Ge Co Fr | sicurati, di approvare specificatamente le seguenti clausole della polizza: Garanzie: Cosa copriamo; 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura; 3. Definizioni : Il significato dei termini in rivo - in particolare le definizioni di: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente, Dipendente, Documenti, Errore professionale, rdite pecuniarie, Società controllata, Terzi, Violazione dei diritti di proprietà intellettuale; 4. Esclusioni:4.1 Antitrust, 4.2 Atti dolosi, tudolenti, disonesti, 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione, 4.4 Brevetti, 4.5 Esplosioni / emanazioni / diazioni, 4.6 Fabbricare / Costruire, 4.7 Guerra/terrorismo, 4.8 Impiego / discriminazione, 4.9 Infrastrutture, 4.10 Inquinamento, 11 Insolvenza, 4.12 Mancata iscrizione all'albo, 4.13 Muffa tossica e amianto, 4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse, 4.15 elutazione preventiva dei costi, 4.16 U.S.A. / Canada; 4.17 Sanzioni 5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle: 5.1 visica di Richieste di risarcimento, 5.2 Richieste di risarcimento correlate, 5.3 Circostanze, 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente; 6. estione della difesa: 6.1 Difesa, 6.2 Anticipo dei costi,6,3 Consenso dell'Assicuratore, 6.4 Consenso dell'Assicurato della difesa: 6.1 Difesa, 6.2 Anticipo dei costi,6,3 Consenso dell'Assicuratore, 6.4 Consenso dell'Assicurato dei costi,9,3 Consenso dell'Assicuratore, 6.4 Consenso dell'Assicurato dei da garanzia (principio claims made), 3 Ripartizione del danno, 9.4 Altre assicurazioni, 9.5 Cessione del contratto e modifiche, 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola in promissoria, 9.7 Definizioni, 9.8 Ambito di applicazione territoriale, 9.9 Legge applicabile, 9.10 Clausola Broker e degli allegati e presenti) Allegato 1. Estensioni particolari, 2. Esclusioni specifiche. CONTRAENTE/ASSICURATO |
| Ai soi | sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali no indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato. |
| | presente <i>polizza</i> é emessa a Milano, il XXXX Fanno parte integrante nr. 18 pagine. |
| | versamento di € è stato effettuato a mie mani il |
| | |



Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. GARANZIE: COSA COPRIAMO

A: Responsabilità civile professionale

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l'Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.

Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i *Danni* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :

- 1. mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche,
- 2. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
- 3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
- 4. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
- 5. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per *Errore professionale* imputabile all'*Assicurato*,
- 6. incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,
- 7. presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto,
- liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto,
- 9. amministratore di stabili condominiali,
- 10. attività come previste dal DPR 151/2011;
- 11. Attività di Geometra fiscalista
- 12. valutatore immobiliare in possesso delle necessarie certificazioni richieste dalla legge, incluso il certificato ai sensi della norma UNI11558:2014 laddove richiesto
- 13. attività di volontariato di protezione civile per gli iscritti formati attraverso gli appositi corsi organizzati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
- B: Danni a cose e/o Danni alle persone

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato a seguito di Richiesta di risarcimento avanzata per Danni a cose e/o Danni alle persone direttamente derivanti da Errore professionale commesso dall'Assicurato.

C: Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivante da un Errore professionale di un Assicurato. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.

D: Responsabilità contrattuale e ritardo

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per:

(i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'*Assicurato* (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure

(ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali* derivanti da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

E: Proprietà intellettuale

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.

F: Diffamazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da responsabilità a cagione di diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale

G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente

Fermo quanto sopra, l'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Azioni dolose/fraudolente* di qualsiasi *Dipendente*.

H: Costi di difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata e non si applicherà alcuna Franchigia.

2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA

2.1 Decreto legislativo 81/2008

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'*Assicurato* in funzione di:

- 1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

2.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni *Società* controllata costituita o acquisita dall'Assicurato durante il Periodo di validitá della polizza a condizione che detta Società controllata:

- (i) svolga le medesime *Attività professionali* preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;
- (ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e
- (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d`America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'*Assicurat*o potrá richiedere l'inclusione di tale *Società controllata* nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'*Assicuratore* di modificarne i termini e le condizioni.



2.3 Smarrimento di *Documenti*

In relazione a *Documenti* di *Terzi*:

- (i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

2.4 Smarrimento Titoli ed effetti al portatore

In relazione a titoli ed effetti al portatore di Terzi:

- (iii) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (iv) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali titoli ed effetti al portatore, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *titoli ed effetti al portatore* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati:
- (b) i *titoli ed effetti al portatore* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

La presente estensione sarà **prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00** del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di **uno scoperto del 10% dell'importo di ogni** *sinistro* **con il minimo di € 500,00**.

2.5 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

(i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* € 500;

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



(ii) per qualsiasi Dipendente

€ 250.

Alla presente Estensione non si applicherà alcuna Franchigia.

2.6 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserá le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.7. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'*Assicuratore* rimborserá l'*Assicurato* per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette consequenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il Periodo di validitá della polizza o il Periodo di osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'*Assicuratore*; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.8 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'*Assicurato* derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

2.9 Periodo di osservazione

Se ciascuno dell'*Assicuratore* o dell'*Assicurato* recede dal presente contratto o decide di non continuare il rapporto, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'*Assicuratore* entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

2.10 Cessazionedell'attività – decesso– mancato rinnovodella polizza

Cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Resta inteso che, in tutti i casi in cui professionista, dopo aver cessato definitivamente la propria attività professionale, per qualsivoglia motivo ne riprenda totalmente o parzialmente l'esercizio, la presente estensione cesserà automaticamente purché il professionista si sia dotato di una polizza di assicurazione della responsabilità professionale che sostanzialmente garantisca all'Assicurato una copertura della Responsabilità civile professionale alle medesime condizioni prestate dalla presente polizza.

In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.

Il Massimale indicato al punto 5 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.

Mancato rinnovo della polizza

In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L'Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 400% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della presente proroga, il Massimale indicato al punto 5 del frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

L'Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà automaticamente, nel caso in cui la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che



sostanzialmente garantisca all'Assicurato una copertura della Responsabilità civile professionale alle medesime condizioni prestate dalla presente polizza

2.11 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010) L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di *terzo* all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'*Assicurato* svolge la propria *attività professionale*; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.

La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

2.12 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Ferme le esclusioni di cui ala Sezione 4 di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)



La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 nº1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 nº 38 e successive modificazioni

INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di € 500.000,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni:

Malattie professionali:

I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali

Novero dei terzi:

Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono:

I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.

I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 nº 38 e successive modificazioni

I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 nº 196.

Per retribuzioni lorde si intendono:

tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVIDENZA E/O ASSISTENZA

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

4. COMMITTENZA AUTO

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



2.13 Assicurati addizionali – Studio associato danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per Assicurato, oltre allo Studio Associato per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio, purchè regolarmente iscritti al relativo Albo professionale e ferma la data di retroattività stabilita nel frontespizio di Polizza.

Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.

La retroattività per l'attività svolta dal professionista socio con propria partita Iva è definita come all'articolo 9.2 del testo di polizza.

È' facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di *Richiesta di risarcimento*, il rispetto del criterio sopra indicato.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il contraente e tra loro.

2.14 Estensione opzionale D.Lgs. n. 163/2006

Durante il Periodo di validità della polizza la copertura assicurativa può essere prestata, a seguito di specifica richiesta scritta del Contraente e previa corresponsione del premio aggiuntivo (non compreso nel Premio), alle garanzie richieste dall'articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. A fronte di specifica richiesta scritta del Contraente ed a seguito del pagamento del premio aggiuntivo, l'Assicuratore rilascerà, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico soggetto agli obblighi assicurativi di cui all'articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il premio relativo ai certificati dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle stazioni appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso in cui il massimale dei certificati sia inferiore al doppio dell'ammontare della Franchigia, la franchigia applicabile ai certificati sarà di Euro 1.000,00. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dall'Assicuratore, senza alcun diritto di ripetizione da parte del Contraente né di alcuno degli Assicurati.

2.15 Estensione Inquinamento accidentale A parziale deroga dell'esclusione 4.10 "Inquinamento", della Sezione 4 "Rischi esclusi dall'assicurazione", l'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fermo un sottolimite di € 75.000 per sinistro e in aggregato annuo e con applicazione di uno scoperto 10% minimo € 1.500 massimo € 5.000 per sinistro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata a seguito di:

- presenza
- discarica
- dispersione
- liberazione
- migrazione
- fuga

da installazioni o complessi di installazioni di *Agenti Inquinanti*, a condizione che presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione, fuga di *Agenti Inquinanti* derivino da eventi improvvisi e accidentali e siano conseguenza di *Errore Professionale* commesso dall'*Assicurato*, ferma l'esclusione di amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo. Resta esclusa dall'assicurazione qualsiasi *Richiesta di risarcimento* o rivendicazione,

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



direttamente o indirettamente, basata su, attribuibile a, derivante da, o risultante da, o in qualsiasi modo connessa a presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti Inquinanti* che non derivino da eventi improvvisi e accidentali.

2.16 Vincolo di solidarietà Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

3.DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN CORSIVO

3.1 Assicurato

si intende:

- (1) il Contraente o ogni Società controllata,
- (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
- (3) qualsiasi Dipendente;

Richiesta di risarcimento.

- (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;
- (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi *Assicurato* indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione; ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.

3.2 Attivitá professionali

si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.

3.3 Atto

si intende qualsiasi *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, diffamazione ovvero qualsiasi *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente*.

3.4 Azioni dolose/fraudolente del Dipendente si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente:

(i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e
 (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità

3.5 Costi di difesa

in capo al Contraente o ad una Società controllata. si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per

3.6 Danni

si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi

3.7 Danno a cose

si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

3.8 Danno alla persona

si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

3.9 Dipendente

si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti*

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

3.10 Documenti

si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.

3.11 Errore professionale

Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.

3.12 Perdite pecuniarie

si intendono

- (a) Danni,
- (b) Costi di difesa
- (c) Spese per il ripristino della reputazione,
- (d) Spese per la perdita di una persona chiave, e
- (e) ogni altro pagamento effettuato dall'Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento.

3.13 Periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'*Assicurato* potrá dare comunicazione all'*Assicuratore* di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattivitá* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

3.14 Premio

si intende l'ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.

3.15 Richiesta di risarcimento

si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.

3.16 Societá controllata

si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*:

- (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione;
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.

La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.

3.17 Spese per il

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



ripristino della reputazione

previo consenso scritto dell'*Assicuratore*, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'*Assicurato* dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

3.18 Terzi

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terz*i non include: (i) un *Assicurato*; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'*Assicurato*.

3.19 Violazione dei diritti di proprietá intellettuale si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti**.

3.20 Valori ed effetti al portatore Si intende denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore)

4.ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.

4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'*Assicuratore* avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Perdite pecuniarie* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*.

4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di *Attività professionali* a favore di tali enti.

4.4 Brevetti

traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.

4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.

4.6 Fabbricare / Costruire

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione.

4.7 Guerra/terrorismo

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione,

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.

4.8 Impiego / discriminazione

traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.

4.9 Infrastrutture

traente origine da, basata su o attribuibile a:

- (i) guasto meccanico;
- (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
- (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione; a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un *Assicurato*.

4.10 Inquinamento

traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti inquinanti*, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti*;

Per *Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

4.11 Insolvenza

traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale.

4.12 Mancata iscrizione all'albo

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un *Assicurato* che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;

4.13 Muffa tossica e amianto

traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.

4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse

(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*.



4.15 Valutazione preventiva dei costi

traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi *Assicurato* o di altro soggetto che agisca per conto dell'*Assicurato*, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di *Attività professionali*.

4.16 U.S.A./Canada

presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

4.17 Sanzioni

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE

5.1 Notifica di *Richieste di* risarcimento

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osserv*azione una comunicazione scritta all'Assicuratore tramite broker – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

5.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
- (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sara` considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* é stata notificata all'*Assicuratore*.

5.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validitá della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un'*Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

5.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

6. GESTIONE DELLA DIFESA

6.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Massimale non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

6.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.

6.3 Consenso dell'*Assicuratore*

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

6.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



transazione è stata proposta per iscritto dall'*Assicuratore* e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.

6.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

6.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicuratore* si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'*Assicurato*, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'*Assicurato* sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'*Assicuratore* avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'*Assicurato* che, a tale fine, si impegna a fornire all'*Assicuratore*, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'*Assicurato* non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'*Assicuratore* sarà restituito all'*Assicurato* previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'*Assicuratore*. L'*Assicuratore* si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

7. <u>STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI</u> RAPPORTI

7.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal Contraente o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

7.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

8. <u>MASSIMALE E FRANCHIGIA</u>

8.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza*

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla polizza.

8.2 Franchigia

L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia che deve intendersi assoluta. La Franchigia è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. L'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l'intero importo dovuto, anche nel caso in cui l'ammontare dello stesso sia inferiore all'importo della franchigia e/o dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell'Assicuratore di recuperare l'importo della franchigia e/o scoperto dall'Assicurato.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste Richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma inferiore alla franchigia e/o allo scoperto di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. Si precisa che ai *Costi di difesa* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

9. <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>

9.1 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata come indicato nel frontespizio di polizza.

9.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made")

La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività che deve intendersi "illimitata".

Qualora l'Assicurato abbia polizza, per il medesimo rischio con la scrivente Società, avente scadenza alla data di decorrenza della presente polizza, quest'ultima si intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità assicurativa.

9.3 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.

9.4 Altre assicurazioni

Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente polizza non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

Polizza RC Professionale Geometri Vers. Febbraio 2018



9.5 Cessione del contratto e modifiche

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità

9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in dove ha sede il Contraente e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'Assicurato sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

9.7 Definizioni

I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. *Definizioni:Il significato dei termini in corsivo*.

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

9.8 Ambito di applicazione territoriale

la presente polizza si applicherà a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti di qualsiasi *Assicurato* nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.18 U.S.A./Canada.

9.9 Legge applicabile

la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

9.10 Clausola Broker

con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;
- 2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / Assicurato.



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1:
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.





ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contratto con il contraente

a) Dati relativi all'intermediario persona fisica

| Nome e Cognome | Chiara Fiorotto |
|--|--|
| Qualifica | Responsabile dell'attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B |
| No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica | 28/05/2008 nr.B000013270 |
| Telefono | 02.48538.880 |
| Sito Internet | www.marsh.it |
| E-mail | professionisti.italy@marsh.com |

b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione

Marsh S.p.A.

Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano

Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861

Sito internet: www.marsh.it
PEC: marsh@cert.marsh.it

| Altre sedi operative | | | |
|---|---|--|--|
| Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002 | Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo Tel. 035 4504606 Fax === | | |
| Via Montebello, 2 – 40121 Bologna | Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia | | |
| Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17 | Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 | | |
| Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari | Viale Vittorio Veneto, 30 – 95127 Catania | | |
| Tel. 070 657438 Fax === | Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 | | |
| Via Santo Spirito, 11 Palazzo Frescobaldi – 50125 Firenze Tel. === Fax === | Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 | | |
| Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova | Via Calabria, 31 – 20158 Milano | | |
| Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44 | Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300 | | |
| Via San Crispino, 114 – 35129 Padova | Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo | | |
| Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776 | Tel. 091 333556 Fax 091 6120599 | | |
| Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 Roma | Via Cavour, 1 – 10123 Torino | | |
| Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718 | Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215 | | |
| Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899 | | | |



L'autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario

- a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell' intermediario persona fisica sopra indicato:
 - conferma di agire su incarico del cliente;
- b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, ha o potrebbe avere rapporti di affari con impresa/e di assicurazione indicata/e all'interno della sezione V, lettera g) del presente documento e conferma che:

- l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter del Codice;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o a Marsh S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
 - a mezzo posta ordinaria all'indirizzo:
 - Marsh S.p.A. Viale Luigi Bodio, 33 20158 Milano MI
 - All'attenzione della Funzione Reclami
 - via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@marsh.com
 - a mezzo posta certificata alla casella PEC: reclami.marsh@cert.marsh.it
- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo
- In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esisto del reclamo
- Resta ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di e) risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.
- E' prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 pagina 3 di 4





www.marsh.it



email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.

g) Marsh S.p.A.:

- ☑ è autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione AIG EUROPE SA. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
- □ <u>non è</u> autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.
- Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovuto agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.